



Mammì

01432-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA

- Presidente -

Sent. n. sez. *9267*

LUCA RAMACCI

UP - 01/10/2019

ANGELO MATTEO SOCCI

- Relatore -

R.G.N. 14961/2019

ENRICO MENGONI

UBALDA MACRI'

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO

nel procedimento a carico di:

(omissis) S.R.L.

avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

il difensore avv. (omissis) , sost. proc., si riporta ai motivi.

Angelo Matteo Socci'

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con la sentenza del 28 settembre 2018 in parziale riforma della decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato (omissis) in relazione ai reati sub A, B ed I dell'imputazione per prescrizione rideterminando nei suoi confronti la pena per i residui reati in mesi 8 di reclusione e dichiarava di non doversi procedere nei confronti della (omissis) s.r.l. in quanto gli illeciti amministrativi erano estinti per intervenuta prescrizione.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 22 d. lgs. 231/2001, 597 e 587 cod. proc. pen.). La sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 era stata impugnata da (omissis) s.r.l. e da (omissis) passando in giudicato per la (omissis) s.r.l. (il 19 novembre 2015). Conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione nei confronti della (omissis) s.r.l. risulta errata, in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

Anche se la Corte di appello avesse fatto ricorso all'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della pronuncia nei confronti dell'imputato (omissis) in favore della società (omissis) s.r.l. avrebbe comunque violato la legge. La Corte di appello ha applicato la disciplina penale della prescrizione agli illeciti contestati alla società. Invece la prescrizione per gli illeciti delle società segue le norme del cod. civ. ex art. 22, d. lgs. 231/2001. L'illecito contestato alla (omissis) s.r.l. (art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2001) risulta accertato il 22 gennaio 2013. In data 9 giugno 2015 era notificato alla società il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con l'interruzione della prescrizione quinquennale. La prescrizione, quindi, non si era comunque verificata alla data della sentenza di appello.

Angelo Maria Sogari'

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La ^(omissis) s.r.l. ha depositato memoria rilevando come per l'impugnazione della ^(omissis) s.r.l. si è verificato certamente l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen.; infatti, i motivi di ricorso della ^(omissis) s.r.l. non erano esclusivamente personali e la sentenza ha assolto la società per non aver commesso il fatto. Conseguentemente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, per la valutazione della sussistenza anche nei confronti della ^(omissis) s.r.l. dell'illecito amministrativo contestatole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio relativamente alla dichiarazione di prescrizione nei confronti della società ^(omissis)s.r.l.

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018 - dep. 24/09/2018, C, Rv. 27408304; vedi anche Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 - dep. 20/03/2012, Cerasino e altri, Rv. 25670501 e Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 - dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 26317101).

Nel caso in giudizio, quindi, alla data della sentenza di appello, impugnata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Milano, la prescrizione quinquennale dell'illecito contestato alla società ^(omissis) s.r.l. non era maturata.

L'assenza di impugnazione della società ^(omissis) s.r.l. esclude altre valutazioni di merito. Infatti la società ^(omissis) s.r.l. è stata assolta per

non aver commesso il fatto e, quindi, non può trovare applicazione tale decisione anche per la posizione distinta della ^(omissis)s.r.l.

Infatti, «Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli» (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016 - dep. 24/05/2016, Tarantini e altro, Rv. 26691701).


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nei confronti della ^(omissis) s.r.l.

Così deciso il 01/10/2019

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Vito DI NICOLA

